

PERIZIA PRESSO I TRIBUNALI CIVILI IN ITALIA

Avendo avuto il privilegio e l'onore di partecipare al gruppo di lavoro su "Formazione, competenza e valutazione dei consulenti, nell'ambito del progetto che ha portato alla predisposizione della Guida sulle buone pratiche per la consulenza tecnica civile nell'Unione europea (*European Guide for Legal Expertise*), aderisco volentieri all'invito di sintetizzare l'attuale situazione della consulenza tecnica nel processo civile in Italia, ricordando che già nel diritto romano i magistrati si avvalevano spesso della consulenza tecnica di periti ed esperti (*consilium e responsum*) e che ancora oggi la figura dell'esperto è una delle più interessanti e controverse del processo, essendo chiamato a collaborare con il giudice nella ricerca della soluzione più giusta.

Nel sistema italiano il problema più avvertito è quello di contenere i tempi di definizione del giudizio, evitando che lo Stato debba risarcire le parti per la violazione del termine di ragionevole durata del processo. Siccome nella pratica i processi di più lunga durata sono sovente quelli in cui il giudice si avvale di un esperto - d'ufficio o su richiesta di parte - con la riforma del processo civile del 2009 sono state introdotte norme volte a razionalizzare e ridurre i tempi di svolgimento delle attività connesse alla consulenza tecnica. Deve ritenersi che l'introduzione di norme che regolamentano in termini più stringenti lo svolgimento della consulenza abbiano portato benefici, valorizzando anche l'apporto dell'esperto, chiamato ad assumere un ruolo significativo nella ricerca della composizione amichevole della lite.

Il legislatore italiano al fine di deflazionare il contenzioso ha infatti voluto altresì valorizzare l'apporto dell'esperto in tutti i quei processi in cui la valutazione di tipo tecnico costituisce l'aspetto centrale della lite, introducendo procedimenti semplificati incentrati sulla consulenza tecnica, in modo da offrire alle parti la base per la composizione amichevole della lite, o comunque per ottenere in tempi rapidi una decisione definitiva su una determinata situazione involgente una valutazione di tipo tecnico (accertamenti tecnici preventivi con finalità conciliativa o per accertamento di status al fine del riconoscimento di diritti previdenziali od assistenziali).

Centrale è poi la questione della scelta del perito, stante l'obbligo per il magistrato di avvalersi di esperti iscritti in appositi albi e di garantire la rotazione degli incarichi. Non sempre la necessità di rotazione degli soggetti iscritti negli appositi elenchi si concilia con l'esigenza del giudice di essere affiancato da persona veramente esperta e degna di fiducia. Trattasi comunque di materia in cui occorre cercare il giusto equilibrio, essendovi l'esigenza da un lato di garantire un giusto compenso agli ausiliari del giudice, cui spesso è richiesta una formazione e preparazione specifica, che si giustifica solo se si può esprimere in un certo numero annuo di incarichi, e

dall'altro di garantire la trasparenza negli incarichi, l'adeguata preparazione degli esperti e dei periti ed evitare altresì la formazione, collaterale agli uffici giudiziari, di centri di interesse e situazioni di monopolio in determinate materie e settori. Sempre alta deve poi essere la vigilanza sotto il profilo etico e deontologico, attestata anche dal recente decreto legislativo che nel maggio 2018 ha introdotto nuove disposizioni nel codice delle leggi antimafia, a fine di evitare il conferimento di incarichi a periti che abbiano legami di parentela con magistrati operanti nell'ufficio giudiziario, o che siano ad essi legati da rapporti di stabile frequentazione ed amicizia.

Maria Grazia Cassia

giudice Tribunale di Milano

componente della STO presso il CSM